

**Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere****III Sezione Civile****Fallimento e procedure concorsuali**

Il giudice, in persona della dott.ssa Simona Di Rauso, decidendo sul ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 67 CCII presentato da DE CAPRIO CRISTINA, nell'ambito del procedimento unitario n. 71-1/2024;

letti gli artt. 67 e SS. del CC.II.;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. De Caprio Cristina, ha presentato un piano di ristrutturazione dei propri debiti, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 e ss. CCII, chiedendone l'omologa al Tribunale.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento la ricorrente ha esposto:

- di rivestire la qualifica di consumatore;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. c del CC.II;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 69 del CC.II;
- che le cause della crisi sono da ricondursi principalmente alla debitoria generata nel 2012 dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario necessario ad acquistare la prima casa, onorato fino al 2018 ed inadempito successivamente a causa della separazione dal coniuge che, nonostante l'obbligo a suo carico, non corrispondeva il mantenimento per i suoi tre figli, sicchè in presenza di un reddito della ricorrente pari ad euro 1.500,00, diventava estremamente oneroso corrispondere la rata mensile di euro 795,46;
- che, perciò, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Dalla relazione del gestore della crisi, emerge che l'esposizione debitoria è così composta:



Tabella3: Dati relativi alla situazione debitoria

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione prestito	Num.Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria creditore
Cessione del quinto Chirografaria	07/04/2021	CQ145925 conteggio da 02/2024 a 04/2032 98 rate	1-COMPASS SPA	31.200,00	260,00	25.480,00	Chirografario
Mutuo Ipotecario immobiliare	29/02/2012	2685	2-BANCA POPOLARE DI VICENZA	107.000,00	795,46	133.587,10	Privilegiato immobiliare
Tributi			3-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA			3.023,42	Privilegiato mobiliare
Fin.Credito al consumo	07/02/2017	17226674	4-CSS SPA	29.402,64	408,37	15.843,61	Chirografario

Ebbene, la complessiva situazione debitoria, così come aggiornata con l’ultima nota di deposito del 02.07.2024 è dunque pari ad euro 177.934,13 (cui vanno aggiunte anche le spese della procedura quantificate in **€. 2.528,02**), per la quale se ne prevede il soddisfacimento secondo la seguente tabella:

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	1.710,00
B- Spese mensili	1.109,68
Rata mensile disponibile	600,00

  

Totale Debito Prima del Piano	177.934,13
Stralcio debiti in ipotesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	123.017,71
TOTALE DEBITO POST PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEITI DEL CONSUMATORE	54.916,42

12. TABELLE SINTETICHE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE





Tabella 14: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Cessione del quinto Chirografaria n.CQ145925 conteggio da 02/2024 a 04/2032 98 rate del 07/04/2021 (Chirografario)	1 - COMPASS SPA	25.480,00	3,000%	764,40	97,000%
Mutuo Ipotecario immobiliare n.2685 del 29/02/2012 (Privilegiato_immobiliare)	2 - BANCA POPOLARE DI VICENZA	133.587,10	40,000%	53.434,84	60,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	3.023,42	8,000%	241,87	92,000%
Fin. Credito al consumo n.17226674 del 07/02/2017 (Chirografario)	4 - CSS SPA	15.843,61	3,000%	475,31	97,000%

Tabella 15: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata
Cessione del quinto Chirografaria n.CQ145925 conteggio da 02/2024 a 04/2032 98 rate del 07/04/2021 (Chirografario)	1 - COMPASS SPA	764,40	92	31/08/2024
Mutuo Ipotecario immobiliare n.2685 del 29/02/2012 (Privilegiato_immobiliare)	2 - BANCA POPOLARE DI VICENZA	53.434,84	92	31/08/2024
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE DI	241,87	92	31/08/2024

L’Occ, anche a seguito del recepimento dei rilievi del giudice (decreto del 20.5.2024), ha specificato la proposta declinandola nella tabella che segue (cfr. ultime due pagine delle precisazioni depositate il 2.7.2024).



Attivo Soddisfo	<u>65.548,02 €</u>
rata disponibile per piano 685 * 92 rate	<u>63.020,00 €</u>
Rata disponibile per OCC 685 * 3,5	<u>2.528,02 €</u>
Reale attivo disponibile	<u>65.548,02</u>

passivo concordatario	<u>180.462,15 €</u>
SPESE OCC prededucibili	<u>2.528,02 €</u>
BANCA POPOLARE DI VICENZA	<u>133.587,10 €</u>
ADER	<u>3.023,42 €</u>
COMPASS	<u>25.480,00 €</u>
CSS SPA	<u>15.843,61 €</u>
	-

-

PASSIVO CONCORDATARIO	<u>180.462,15 €</u>
ATTIVO CONCORDATARIO	<u>65.548,02 €</u>



- Crediti prededucibili OCC	2.528,02 €
residuo attivo da soddisf.	<u>63.020,00 €</u>

<b>BANCA POPOLARE</b>	<u>133.587,10 €</u>
Percentuale di sodd. 38,83%	<b>51.871,87 €</b>
interessi legali su mutuo da soddisfare	<b>6.870,11 €</b>
- residuo attivo da soddisf.	4.278,02 €
<b>ADER</b>	<u>3.023,42 €</u>
Percentuale di sodd. 8%	<b>241,87 €</b>
RESIDUO DA SODDISFARE	4.036,15 €

DEBITI CHIROGRAFARI	
DEBITI CHIROGRAFARI DEGRADATI	
BANCA POPOLARE DECLASSATA	81.715,23 €
Declassato al 3,3%	2.696,60 €
ADER DECLASSATA	2.781,55 €
Declassato al 3,3%	91,79 €
CHIROGRAFO PER NATURA COMPLESSIVO	<b>41.323,61 €</b>
COMPASS	25.480,00 €
CSS SPA	15.843,61 €
Soddisfazione al 3%	1.239,71 €
residuo da soddisfare	8,04 €
<b>TOTALE RESIDUO</b>	<b>8,04 €</b>

La proposta di composizione della crisi, dunque, prevede il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 40%; di ADER in misura dell' 8%, mentre per tutti gli altri creditori chirografari è previsto il soddisfacimento attraverso il pagamento in misura del 3%.





Il risanamento del debito prevede la corresponsione di 92 rate mensili per un importo di euro 685,00 (così aumentata dal gestore, rispetto ad euro 600,00 inizialmente previsti, in ottemperanza ai rilevati del Giudice della necessità di contemplare gli interessi a favore del creditore ipotecario); dall'esecuzione del piano di ristrutturazione, dunque, i creditori della ricorrente riceverebbero l'importo complessivo di euro 63.020,00 (al netto delle spese di procedura, ossia del compenso dell'OCC).

Il ricorrente ha allegato al piano la relazione particolareggiata dell'O.C.C. con i relativi allegati, come integrati a seguito del decreto del Giudice di integrazione della documentazione (Cfr. allegati di cui alla nota di deposito del 9.4.2024 nel fascicolo principale e del 2.7.2024 nel subprocedimento, cui si fa espresso rinvio).

Quanto alla situazione patrimoniale immobiliare, la Di Caprio ha rappresentato di detenere attualmente la piena proprietà dell'immobile come dettagliato nella tabella sottostante, immobile sul quale veniva anche originariamente costituito un diritto di usufrutto vitalizio in favore della madre della ricorrente, Monaco Carmela, poi ceduto alla ricorrente con atto di donazione del 3.1.2018 (Cfr. All. 17 atto di donazione allegato al ricorso).

Tabella 4: Elenco analitico del patrimonio immobiliare

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo civile cat. A/2	Proprietà	100,00%	63.968,00	CASERTA	BELLONA	VIA ANTONIO VINCIGUERRA 44	5	5315	98
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Rimessa cat. C/6	Proprietà	100,00%	7.317,00	CASERTA	BELLONA	VIA ANTONIO VINCIGUERRA 44	5	5315	67

Per quanto concerne i beni mobili, De Caprio, risulta essere intestataria di una sola vettura mod. SMART GMBH targata DC561BE, utilizzata per gli spostamenti quotidiani.

La proponente ha documentato, in aggiunta, di essere titolare del seguente rapporto postale:



“Postepay Evolution n. 5333 1710 74517 562” sul quale, come emerge dall’estratto conto allegato (Cfr. All. 20), le viene accreditato mensilmente lo stipendio di euro 1500.00,00 ed utilizzato per prelevamenti e pagamenti di vario genere per far fronte al soddisfacimento di bisogni primari per sé e la sua famiglia.

Le cause della crisi finanziaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla debitrice Di Caprio (Cfr. pag. 13 relazione OCC) originerebbero dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario stipulato, nel 2012, per il valore di 107.000,00 euro (per la sola sorta capitale), per l’acquisto della prima casa adibita a casa familiare sita in Bellona di cui la madre era garante; la rata di mutuo era pari ad euro 795,46, e veniva regolarmente adempiuta fino a maggio del 2018, gravando sul reddito della Di Caprio e dell’ex marito (entrambi dipendenti).

Secondo le allegazioni della ricorrente, trasfuse nella relazione dell’OCC, nel 2018 i coniugi si separavano e il Salzano Antonio, nonostante l’obbligo a suo carico, non corrispondeva alla odierna debitrice alcunché a titolo di mantenimento per i figli (cfr. decreto di omologa della separazione), sicché la Di Caprio, dovendo provvedere al mantenimento degli allori tre figli minori, non riusciva ad onorare più il mutuo ipotecario avendo a disposizione il solo proprio reddito di euro 1.500,00 circa,.

Ad aggravare ulteriormente la situazione economica, intervenivano i problemi di salute della mamma della ricorrente, affetta da una patologia tumorale che comportava il licenziamento dal lavoro per assenza oltre i 180 gg per malattia. Da tale evento nefasto, derivava l’impossibilità della Di Caprio di rivolgersi alla mamma per un sostegno economico.

Pertanto, la debitrice, come ha riferito e documentato, chiedeva alla Banca una rinegoziazione del mutuo con abbassamento della rata; richiesta non accolta dalla banca per assenza di qualsivoglia garanzia circa l’adempimento dell’obbligazione.

A contribuire ulteriormente al declino della sua situazione familiare ed economica interveniva altresì una neoformazione renale contratta dal marito della Di Caprio che, in adempimento di un dovere morale, continua a prestargli, nonostante i rapporti conflittuali, assistenza presso la casa materna, ricevendo da lui un contributo di € 450,00 per il mantenimento dei figli, sicché il reddito complessivo a disposizione del nucleo familiare (madre e tre figli) ammonta ad euro 1950,00, su cui gravano spese mensili pari ad euro 1350,00.

Il Giudice, originariamente titolare del procedimento, dott.ssa Valeria Castaldo - dopo avere richiesto integrazioni e chiarimenti con provvedimento del 20.5.2024- con





decreto reso ai sensi dell'art. 70 CCII ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la sua comunicazione ai creditori, all'esito delle quali nessun creditore ha presentato osservazioni.

All'esito della predetta udienza, il giudice ha riservato la decisione.

2. Il piano proposto da De Caprio Cristina può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CC.II., la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, per tale intendendosi "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";
- si trovi in una situazione di sovrindebitamento, ossia di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale prontamente liquidabile, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 177.934,13, il patrimonio di cui dispone la De Caprio è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo proprietario di un solo bene immobile in Bellona (come sarà più avanti meglio esplicitato), stimato dal consulente di parte in euro 90.967,00;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CC.II;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti previsti dal CC.II.;
- non risultano integrate le condotte di cui agli artt. 72 del CC.II.;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII. 2.1.





Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode - come richiesto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del debitore - si osserva quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012. Come recentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel nuovo assetto, già definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020 che ha novellato l'art. 12 bis comma 2 e poi confermato dal CCII, non si rinviene più tale previsione, essendo stabilito che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».

Tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati (cfr. ordinanza Cassazione 2023, n. 22890). Il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Nella evoluzione interpretativa giurisprudenziale che si è susseguita dall'entrata in vigore dal Codice della Crisi, la pronuncia della Cassazione richiamata, anche a seguito di interpretazioni non univoche e comunque "in fieri" del requisito della colpa grave, pone l'accento sulla necessità di valorizzare, rispetto al criterio precedentemente codificato, non il mero e unico dato della contrazione delle obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, o il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma piuttosto quello di indagare sulle cause del sovraindebitamento.



In tale ottica la mera sproporzione del debito (il dato oggettivo del sovraindebitamento) non è di per sé solo un sintomo della gravità della colpa, potendo comunque essere valorizzata laddove le ragioni che hanno condotto a quella sproporzione, anche in relazione alla tipologia di spese affrontate ed alla tipologia di bisogni familiari che le spese hanno concorso a soddisfare, siano sintomo di una condotta prava.

In sintesi, come evidenziato in alcune commenti dottrinari, che si ritiene di condividere, il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso il sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, a tenore della quale "La formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, 'onesto ma sfortunato', che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento").

Ebbene - premesso che in subiecta materia le valutazioni formulabili in concreto hanno riguardo alla prospettazioni specifiche del caso analizzato, nonché all'atteggiarsi del piano e della proposta complessivamente esposta, non essendo possibili considerazioni generali che rifuggono dal concreto assetto degli interessi involti, e fermo che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla





procedura (cfr. Tribunale Patti, Decr., 03/06/2021)- alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla, la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Tale elemento deve essere ovviamente valutato in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltretutto sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte. Non può negligersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative e precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore – nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile.

Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato. Ed infatti, se non può negligersi che il Legislatore abbia voluto distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità e sull'omologa) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore di opporsi all'omologazione del piano e di proporre reclamo dopo l'omologazione per contestare la convenienza della proposta, è anche vero che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del debitore.



Non può, infatti, sottacersi che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti dissimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio informativo nei confronti del debitore, sicché se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo, non può a priori negarsi la possibilità di derubricare l'eventuale colpa del debitore da grave a lieve, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente condotta prava del debitore, che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio. Applicando i principi esposti alla fattispecie oggetto di disamina, emerge che non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave.

Nel caso di specie, l'istante si è trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da lui indicata e riscontrata in atti e nella relazione dell'OCC.

In primis non si può trascurare la causa che ha generato la presente debitoria, determinata principalmente da eventi imprevedibili o comunque esterni e sopravvenuti.

E, infatti, è emerso dagli atti di causa che la crisi finanziaria è avvenuta per il mancato adempimento del mutuo ipotecario, contratto per l'acquisto nel 2012 dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, cagionato dalla separazione dal coniuge e dalla necessità di provvedere al mantenimento dei tre figli minori con uno stipendio di euro 1500,00 evidentemente insufficiente a pagare una rata di 795,00 euro.

La ricostruzione dell'istante è avallata dal pagamento del mutuo fino al 2018, data in cui è poi stato proposto il ricorso per separazione.

La coeva malattia della madre ed il suo licenziamento non ha fatto che aggravare ulteriormente la situazione economica-finanziaria della famiglia, già di per sé tutt'altro che florida, impedendo anche il ricorso all'aiuto del familiare.

A ciò si aggiunga che il coniuge da cui la De Caprio si era separata si è anche lui ammalato di tumore, con asportazione del rene e perdita del posto di lavoro (cfr. all. 19).

Con la separazione e, dunque, l'istante si è trovata di fronte alla scelta tra onorare la rate del debito contratto e provvedere alle esigenze della propria famiglia ingenerando in questo modo una debitoria in continua crescita.





Inoltre, la circostanza che la De Caprio, avuto riguardo al reddito complessivo del nucleo familiare, avesse un reddito sufficiente ad adempiere le rate del mutuo, rispettando i rapporti di capienza debitamente calcolati all'epoca della contrattazione, rendono ulteriormente evidente che le difficoltà non sono dipese da una cattiva gestione delle finanze, ma a condizioni esterne e straordinarie e comunque non connotate da colpa grave che hanno pesantemente influenzato la sua capacità di sostentamento, ovvero la contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare (dipesa dalla separazione).

Peraltro, l'istante ha anche tentato una rinegoziazione del mutuo (cfr. all.18).

Il sovraindebitamento, dunque, non può ritenersi connotato da quella gravità richiesta oggi dalla legge, soprattutto se si tiene conto delle ragioni sottese a tale scelta.

Viste le circostanze di fatto allegare e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, senza perdere la propria abitazione, peraltro riferimento abitativo dei figli minori.

Accertata la insussistenza della colpa grave nel sovraindebitamento, risulta soddisfatta anche la condizione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII a pena di inammissibilità del piano, aspetto che il Giudicante non può prescindere dal vagliare, indipendentemente dalla contestazioni del creditore, peraltro non pervenute.

Nel caso in esame, l'immobile non risulta sottoposto a nessuna procedura esecutiva ed il valore di mercato dell'immobile è stato stimato in euro 90.967,00, come da consulenza dell'architetto Luigi Scarpa (all.6).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 67 CCII, il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma non coincide necessariamente con il valore di mercato dell'immobile, quanto con il ricavo in concreto ottenibile in caso di liquidazione e, dunque, con il verosimile realizzo del bene una volta posto in vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare.

La conclusione è oggi corroborata dalla nuova formulazione dell'art. 67, comma 4, CCII ad opera del cd correttivo ter al CCII, essendo scomparso il riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, discorrendosi solo di "ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione", come attestato dall'OCC.



Il gestore della crisi, sul punto, attesta di aver effettuato una ricerca sui portali delle aste giudiziarie, al fine di verificare la durata media dei procedimenti attivi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, focalizzando l'attenzione sulle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili siti nel Comune di Bellona. (cfr. pag. 4 relazione integrativa del 2.07.2024)

All'esito di detto campionamento, afferma che possibile asserire che per l'aggiudicazione di un immobile all'asta nel Comune di Bellona bisogna esperire almeno due tentativi di vendita, ed a mero titolo esemplificativo riporta alcune procedure esecutive immobiliari: - RGE 6/2022 – attualmente al 2° esperimento con una prima base d'asta di € 75.000; - RGE 27/20242 – attualmente al 2° esperimento con una prima base d'asta di € 41.500; altre procedure similari ancora aperte: - RGE 234/2019 – attualmente al 3° esperimento; - RGE 381/2018 – attualmente al 4° esperimento; - RGE 421/2017 – attualmente al 4° esperimento; - RGE 246/2016 – attualmente al 7° esperimento.

E' dunque verosimile l'ipotesi assunta dall'Occ che assume che quantomeno debba assumersi come parametro il secondo tentativo di vendita, sicchè tenuto conto della possibilità di offerta minima al 75% del prezzo base, dei costi in prededuzione che maturano nella procedura esecutiva, il creditore ipotecario non riceverebbe di più di quanto offerto dalla ricorrente.

Quanto alla durata, occorre considerare che da un lato che il CCII non ha previsto un limite massimo di durata dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che la stessa giurisprudenza di legittimità formatosi sotto l'egida della vecchia Legge 3/2012 aveva affermato che è possibile un piano del consumatore superiore al quinquennio (cfr. Cassazione 2019 n. 27544 secondo cui non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo, pertanto, omologabili piani di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, *“in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd seconda chance in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*).

Alla stessa stregua la Cassazione, sia pur con riferimento alla legge 3.2012, ha espresso il principio, evidentemente valevole anche con riguardo all'art. 67, comma IV, secondo





periodo, CCII, che è possibile “*dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art 8, comma 4, l. n. 3/2012 e aldilà delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme e con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*” (cfr. Cassazione n. 17834 del 2019 e n. 4622 del 2024).

Calando tale argomentare al caso concreto, va affermata la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata di novantadue mesi, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia conto dei motivi della durata, la quale è rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno assunto e alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato.

Del resto, nelle integrazioni depositati sono state previsti gli interessi per il creditore ipotecario correlati alla durata del piano.

In definitiva, con riferimento al caso di specie, come rilevato anche dall'Occ, si addiverrebbe per il creditore ipotecario, ad un soddisfacimento attraverso l'omologa del piano del consumatore, in misura maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Né i creditori chirografari hanno presentato osservazioni sulla convenienza, sicchè, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa del ricorso di ristrutturazione dei debiti del consumatore (fermo le condizioni che appresso si statuiscano circa i tempi e le modalità di soddisfacimento del credito da parte dell'OCC).

Letto l'art. 70 e l'art 71 comma 4 del CC.II.

**POM**

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da De Caprio Cristina, nata a Santa Maria Capua Vetere il 16.06.1981 e residente a Bellona in Via G. Perlasca n.44, cod. fisc.: DCPCST81H56I234X.

Dispone che, in base a quanto statuito dall'art. 71, comma 4 del CCII, si proceda alla presentazione della istanza di liquidazione del compenso all'OCC, una volta accertata la regolare e corretta esecuzione del presente piano.

Dispone a tal fine che il compenso dell'OCC, pur prededucibile e ai sensi dell'art. 6 CCII, sia versato nel rispetto delle tempistiche del piano ma sia esclusivamente accantonato, senza erogazione.



È ferma la possibilità dell'OCC di poter chiedere al Giudice acconti in corso di esecuzione del piano, previa esecuzione di piani di riparto parziali.

Dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e sull'area web del Ministero della giustizia, nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili relativi alle condizioni di salute e/o personali dei membri del nucleo familiare e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica.

Dispone la trascrizione della sentenza sui beni immobili.

Dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motivata.

Dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, solo ove necessario.

Dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice.

Dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII. Dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII.

Dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni.

Dispone che il gestore della crisi provveda all'esito a depositare l'istanza di liquidazione del compenso.

Dispone la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V., 29.4.2025

Il giudice

Dott.ssa Simona Di Rauso







